

28/11/97

C O M U N E D I M E R G O Z Z O

Provincia del V. C. O.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO:

"Esame ed approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani".-

L'anno millenovecentonovantasette addì ventotto del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di la convocazione, il Consiglio Comunale

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	Piralla Luciano	X	
2	Agnesina Riccardo	X	
3	Martinelli Maria Lorna	X	
4	Massimo Dante	X	
5	Maffioli Massimo	X	
6	Bardelli Consuelo		X
7	Romeo Francesco Mario	X	
8	Favaron Dorianò	X	
9	Castiglioni Gianpiero		X
10	Bandini Carlo	X	
11	Micotti Umberto		X
12	Ciana Ennio		X
13	Porta Silvio	X	
TOTALE		09	04

Assiste alla adunanza il Segretario Com.le Sig Obertini dr. Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piralla Luciano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "Esame ed approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che a seguito del pur recente D.Lgvo n. 507 del 1993 con il quale si è attuata la riforma della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si sono susseguiti ulteriori interventi legislativi modificativi ed integrativi delle precedenti disposizioni.

Che a seguito di tali modifiche si rende necessario apportare alcune correzioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 16 gennaio 1996, esecutiva.

Atteso che al fine di applicare le nuove disposizioni di Legge e per meglio disciplinare alcuni aspetti della tassa l'Ufficio Tributi ha predisposto una nuova bozza di regolamento che è stata sottoposta all'esame di apposita Commissione Consiliare.

Vista ed esaminata la bozza di regolamento così come rivista ed integrata a seguito delle apposite riunioni della Commissione Consiliare.

Atteso che le modifiche e le integrazioni al precedente regolamento sono evidenziate in "neretto".

Viste le nuove disposizioni di legge.

Preso atto dei pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge n. 142/90, così come modificato dall'art. 17, comma 85 Legge 127/97.

Dato atto del dibattito sviluppatosi.

Ritenuto di approvare le predette proposte.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1 - di procedere ed apportare al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con propria deliberazione n. 3 del 16 gennaio 1996, esecutiva, e già modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 1997, esecutiva, le modificazioni e le integrazioni evidenziate in NERETTO nel nuovo testo di regolamento allegato alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

2 - Di approvare pertanto il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione della Tssa Rifiuti Solidi Urbani che si sostituisce integralmente al precedente approvato con le deliberazioni sopra citate.

3 - di procedere alle relative pubblicazioni previste dalle vigenti disposizioni inn materia.

4 - di inviare successivamente copia del presente Regolamento al Ministero delle Finanze.

5 - di trasmettere la presente deliberazione al Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 33 comma 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.-

*** * ***

TITOLO PRIMO
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Mergozzo, tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 507/93, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di N.U. un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei R.S.U. di cui all'art.2, 3° comma,n.3 del D.P.R. 915/82, e l'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ARTICOLO 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri a 1000 metri

E' prevista l'esenzione totale se la distanza supera i 1000 metri (*eliminato*)

La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del

regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta nei seguenti termini:

- del 25% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati, rispetto a quanto previsto dal Regolamento, a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;

- del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui sopra, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

Le condizioni suddette, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota di tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte operative, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal Regolamento di nettezza urbana.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

I rifiuti di cui all'art.39 della legge 22.02.1994, n.146, come elencati al n.1 punto 1.1.1. lett.a) della deliberazione interministeriale 27.07.1984 sono assimilati agli urbani.

Sono quindi soggette a tassazione tutte le superfici operative ove si producono i detti rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui è svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Sono altresì esclusi dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice Civile che possono produrre rifiuti, fermo restando l'obbligazione di coloro che detengono o occupano parti comuni in via esclusiva.

I fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzate da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, sono esenti dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art.12/bis della legge n.425 del 8 Agosto 1996.

Tale esenzione è subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:

- 1) che tali fabbricati siano utilizzati dai produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione;
- 2) che tali fabbricati abbiano le caratteristiche di ruralità e vengano adibiti ad abitazione (sono pertanto esclusi i depositi) *N.B. A6 e D10*
- 3) che tali fabbricati siano situati in zone agricole (rilevabili dal P.R.G.)

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il Comune, come Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Nei casi di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ARTICOLO 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO SECONDO TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 6 PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

La tariffa per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitative e qualitative dei rifiuti.

Resta inteso che le misure di tariffa potranno essere soggette sia a variazione meramente quantitative, non incidenti sull'ordinamento del tributo, che qualitative disposte dagli organi comunali secondo le rispettive competenze.

Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce tariffa.

ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragionieri, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco e da ballo od a altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi organi, uffici, depositi, magazzini, ecc) escluso le superfici e le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ed inerti che andranno conferiti in apposite discariche dai proprietari stessi, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 8, tutte le aree scoperte operative, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, ai banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi.

Sono altresì tassabili i soppalchi, le mansarde e le soffitte con altezza media superiore a 2,00 metri.

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e allacciati ai servizi di rete.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

ARTICOLO 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto dall'art.62 comma 2, del D.Lgs 507/93, sono esclusi dalla tassa i seguenti locali ed aree:

- luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti (es. centrali elettriche, telefoniche)
- locali non presidiati, locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, deposito di cumuli di materiali alla rinfusa;

- alloggi non allacciati ai servizi di rete, alloggi non arredati, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- solai e i sottotetti di altezza media non superiore a 2,00 metri o privi di collegamento diretto e continuo con l'abitazione principale, se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso.
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili.
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.

I casi di esenzione succitati sono soggetti all'onere della prova e quindi devono essere specificati nella denuncia, in quanto la produzione di rifiuti si presume sino a prova contraria.

Sono escluse dal tributo le superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici e nocivi.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della tassa, ai sensi dell'art.6 del D.L. 29.09.1997 n.328, le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

ARTICOLO 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile riferita ai locali deve essere determinata al netto dei muri perimetrali ed interni, compresi i vani finestra, vani porta, il vano camino e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio)

I locali accessori o pertinenziali sono tassabili unitamente ai locali principali.

La superficie tassabile per le aree è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ARTICOLO 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante residente;
- b) del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 15% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 15% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località al di fuori del territorio nazionale;

Le suddette riduzioni sono cumulabili sino ad un limite massimo pari al 30%.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

La denuncia deve essere presentata entro la fine dell'anno e la riduzione richiesta ha effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ARTICOLO 11 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle Leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

c) abitazioni occupate da nuclei famigliari il cui capofamiglia sia assistito in modo permanente dal Comune o in caso di disagiate condizioni socio-economiche attestata dal competente settore comunale.

d) locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad 1/4 della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione.

La tariffa unitaria è ridotta del 30% per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 60 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

La suddetta riduzione non è cumulabile con eventuali altre riduzioni previste dal regolamento.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le suddette riduzioni ed esenzioni le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.L. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 12
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.L. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

ARCHIVI - ORATORI - ENTI MORALI - ASSOCIAZIONI CULTURALI - AUDITORIUM E SALE CONVEGNI - SEDI DI PARTITI, DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA, PATRONATI - LOCALI ED AREE DI ESPOSIZIONE AUTOMOBILI, MOBILI, MATERIALI EDILI, SANITARI ED IDRAULICI - AREE ADIBITE A PARCHEGGIO AUTOVEICOLI, AUTOSERVIZI, E AUTOTRASPORTI - DEPOSITI.

CATEGORIA B

COLLEGI - COMUNITA' - CAMPEGGI

CATEGORIA C

ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE (escluse le aree di ristorazione)

CATEGORIA D

UFFICI PUBBLICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI - AMBULATORI E POLIAMBULATORI MEDICI, VETERINARI - STUDI TECNICI DI ARTI E MESTIERI - ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURATIVI, AGENZIE FINANZIARIE, DI VIAGGIO ED IN GENERE LE ATTIVITA' TERZIARIE - SCUOLE -STABILIMENTI BALNEARI, PALESTRE E PISCINE LIMITATAMENTE ALLE SUPERFICI ADIBITE A SPOGLIATOI, DOCCE, AREE DI PERTINENZA -STAZIONI FERROVIARIE.

CATEGORIA E

ABITAZIONI

CATEGORIA F

ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI GENERI NON ALIMENTARI (NEGOZI, RETRO, MAGAZZINI); AREE SCOPERTE ADIBITE A BANCHI DI VENDITA DEI SUDDETTI GENERI

CATEGORIA G

LOCALI ED AREE ADIBITE AD ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

CATEGORIA H

CIRCOLI PRIVATI

CATEGORIA I

ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI (NEGOZI, RETRO, MAGAZZINI); AREE SCOPERTE ADIBITE A BANCHI DI VENDITA DEI SUDDETTI GENERI - BAR - GELATERIE - PASTICCERIE.

CATEGORIA L
RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE.

Per i locali e le aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ARTICOLO 13
TASSA GIORNALIERA

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree aggravate da servitù di pubblico passaggio è istituita nel Comune di Mergozzo la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.L. 597/93.

Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sopra;
- c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO TERZO
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ARTICOLO 14
DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, l'eventuale partita I.V.A., la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ARTICOLO 15
ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.L. 507/93.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo ai sensi dell'art.74 del D. Lgs.507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui sopra devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune ai sensi dell'art.73 del D.L. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari,

relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di Legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.L. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in un'unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è deferito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni frazione di semestre.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.72 (comma 3 - 4 - 5 - 6) del D. Lgs. 507/93.

ARTICOLO 17 SGRAVI E RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.L. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 18 SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.L. 507/93.

ARTICOLO 19 CONTENZIOSO

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 01.01.1998.

ARTICOLO 21 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 22 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni nonchè alle altre norme legislative e regolamentari in materia.

ARTICOLO 23
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Piralla Luciano

IL SEGRETARIO C.LE

F.to Obertini dr. Antonella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porta rag. Giacomo

Il Segretario Comunale, dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei settori competenti, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.53 della L. 142/90.

IL SEGRETARIO C.LE
F.to Obertini dr. Antonella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal

2 DIC. 1997

il 2 DIC. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Obertini dr. Antonella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 2 DIC. 1997

IL SEGRETARIO COMUNALE



Trasmessa alla Sez. Prov. CO.RE.CO. il 2 DIC. 1997 PROT.N. 6474

Ricevuto dal CO.RE.CO il 10.12.1997 richiesta di chiarimenti
Risposta con delibera di CC. n° 48 del 22.12.1997

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 27 GEN. 1998

- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione della deliberazione al CO.RE.CO. (art. 17, comma 40 L. 127/97)
- per la comunicazione del CO.RE.CO. in assenza di vizi di legittimità (art. 17, comma 40 L. 127/97)
- per decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 47, 2° comma della L. 142/90

il 27 GEN. 1998



IL SEGRETARIO C.LE